

Quando l'ispettore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ex A.S.L.) arriva in cantiere.....

Le contestazioni - Le responsabilità del committente, datore di lavoro e coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Il sistema sanzionatorio – L'informativa di reato ai sensi del 347 c.p.p. trasmessa alla Procura della Repubblica – Estinzione del reato.

di **Salvatore Esposito¹** – **Maddalena Esposito²** - **Francesco Esposito³**

Quando l'ispettore dell'A.S.P. entra in un cantiere edile, spesso il datore di lavoro della impresa esecutrice dice: < Possibile che tra tanti cantieri dovevate venire proprio da me?Ispettore, mi ha denunciato qualcuno o..... è una ispezione programmata ?.....>. Questo primo impatto con il responsabile della impresa ci ricorda quando il professore doveva interrogare e tutti si ponevano la stessa domanda : < possibile che tra tutti noi, il professore interroga proprio me ? >. Spiegando in modo garbato il motivo della ispezione , si crea quel clima sereno, necessario per il prosieguo del nostro compito istituzionale . Senta, signor.....Ettore (ribatte il datore di lavoro), il motivo di questa ispezione è dovuta al fatto che tra tutte le notifiche preliminari che i committenti trasmettono al nostro Dipartimento, ne viene presa una a campioneoggi, è toccato a Lei. < Che fortuna!...> esclama in modo ironico il Sig. Ettore ,.... < comunque è meglio



Foto 1: Idonea installazione di ponteggio metallico con ponte e sottoponte di sicurezza

che siete venuti oggie non per qualche infortunio mortale,... certe volte il morto ci può scappare per una banalità.....comunque, ispettore , cercate di non rovinarmiio mi voglio mettere a posto.....perché voglio stare tranquillo.....>. Questo monologo lo abbiamo sentito centinaia di volte, tutti i datori di lavoro ripetono le stesse cose come se avessero imparato la “ litania” ad uno specifico corso di formazione. E’ necessario far capire ai datori di lavoro che la sicurezza sul cantiere gioca a loro favore infatti, se il lavoratore opera in tranquillità lo stesso produce ricchezza per la propria impresa. E’ molto importante comunque il comportamento che il personale ispettivo deve tenere durante l’ ispezione, spesso ci si dimentica che il nostro compito è soprattutto quello di raggiungere come obiettivo la messa in sicurezza del cantiere e non certamente solo quello della repressione.

Descrizione del cantiere e documentazione richiesta

¹ Tecnico della Prevenzione ASP - Cosenza

² Dott.ssa in Scienze Giuridiche

³ Ingegnere Civile junior

Si precisa che nomi , fatti e circostanze riportati in questo articolo, sono puramente casuali.

Nel cantiere ispezionato (Foto 1), al momento opera l'impresa " Ettore di Praia srl " , il cui Amministratore unico è il Sig. Ettore Mercuri, che esegue i lavori di carpenteria per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione. Al momento i lavori consistono nel completamento del solaio di copertura del fabbricato distinto in piano terra, primo e secondo piano. Il **committente** di tali lavori è il la Sig.ra De Francesco Maria Angela la quale ha nominato (art.3 D.Lgs. 494/96 e ss.mm.) come **coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori** il Geom. Fernando Cosenza. I lavori iniziati nel Marzo 2007 , dovrebbero essere ultimati nel mese di Febbraio 2008. Le imprese che opereranno in detto cantiere sono 3 anche se non in contemporanea, con una presenza media giornaliera di circa otto lavoratori . I dati innanzi esposti li abbiamo letti nel cartello adiacente l'ingresso al cantiere (L. 47/85) e nella copia della notifica preliminare affissa in maniera visibile all'interno dello stesso (art. 11, punto 2 , D.Lgs. 494/96 mod. dal D.Lgs. 528/99).

Il cantiere è recintato con rete metallica di altezza pari a 2,5 m (l'altezza della recinzione non deve essere inferiore a 2m.) .Prima di chiedere la relativa documentazione, è consuetudine fare un primo sopralluogo sommario, fotografando tutta l'area di pertinenza del cantiere al fine di evitare che prima di ultimare l'ispezione possa essere alterato lo stato dei luoghi. Quando innanzi detto potrebbe sembrare " repressivo " quindi, in contraddizione con quanto affermato in premessa, ma non è così. Infatti, più volte è successo che durante l'ispezione, i lavoratori venivano mandati su e giù per il cantiere al fine di sistemare qualche parapetto , togliere una macchina non a norma o " nascondere " cavi difettosi. Durante queste " operazioni veloci" è capitato qualche lieve infortunio. A seguito di tale esperienza , fotografiamo tutto ciò che è ritenuto non rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza , per cui si evita la "movimentazione veloce" dei lavoratori a causa della presenza degli ispettori.

Al Sig. Ettore Mercuri , responsabile dell'impresa operante in cantiere, alla Sig.ra De Francesco Maria Angela , committente , e al Geom. Fernando Cosenza , quale coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori,viene chiesta la sottoelencata documentazione:



Foto 2 : Andatola sprovvista sui lati prospicienti il vuoto di idonei parapetti atti ad evitare cadute dall'alto.

IMPRESA

- 1) Iscrizione Camera di Commercio;
- 2) Piano Sicurezza Operativo (relativo all'opera da realizzare)
- 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico , rilasciato da impresa abilitata, con relativi allegati L. 46/90;
- 4) Dichiarazione di conformità relativa alla verifica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e relativa ricevuta di trasmissione all'ISPESL e all'ARPA (D.P.R. 462/2001);
- 5) Calcolo circa le protezioni da adottare al ponteggio metallico contro le scariche atmosferiche ai sensi della norma CEI EN 62305/1-4
- 6) Libretto impianto di sollevamento (Argano a cavalletto) e relativa verifica;

- 7) Libretto di manutenzione ed uso della sega circolare e piegaferri ;
- 8) Libretto ponteggio metallico con autorizzazione Ministeriale;
- 9) P.I.M.U.S.
- 10) Verifica calcolo per l'installazione del telo sul ponteggio (effetto vela) da parte di professionista abilitato (Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n° 149/85)
- 11) Documentazione sanitaria di idoneità al lavoro dei lavoratori dipendenti, nonché nomina del medico competente e relativa accettazione;
- 12) Registro infortuni

COMMITTENTE:

- 1) Copia contratto stipulato con l'impresa
- 2) Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 3) Notifica preliminare trasmessa agli enti competenti
- 4) Copia lettera incarico e relativa accettazione da parte dei coordinatori

COORDINATORI:

- 1) Copia attestato del corso di formazione (art.10, D,Lgs. 494/96)

L'ispezione

Durante la visione di alcuni documenti presenti in cantiere, sopraggiunge il Geom. Fernando Cosenza , quale coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Mentre un dipendente fotocopie tutta la documentazione richiesta, il responsabile della impresa ed il coordinatore della esecuzione dei lavori presenziano durante l'ispezione in cantiere , agli stessi saranno contestati , ognuno per le proprie competenze, eventuali violazioni che dovessero emergere in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Dopo aver preso visione della segnaletica di cantiere, della recinzione dello stesso e dei servizi igienici, l'ispezione prosegue ponendo l'attenzione sull'impianto elettrico. Un idoneo sezionatore è stato installato a monte del quadro elettrico principale il quale risulta essere alimentato dall'ente erogante l'energia elettrica; è vietata l'alimentazione tramite altre utenze. Il quadro elettrico ,del tipo **A.S.C.** (**A**pparecchiatura di **S**erie per **C**antiere) , è conforme alla norma CEI 17.13/4; i cavi di alimentazione sono del tipo HO7RN-F , quello della messa a terra è di colore giallo/verde. L'interruttore automatico differenziale ha una soglia d'intervento da 30mA. Si fa rilevare al datore di lavoro (impresa presente in cantiere) che il cavo di alimentazione dell'organo a cavalletto deve essere sostenuto da una fune portante. Il ponteggio metallico è stato montato solamente sui tre lati del fabbricato, il montaggio dello stesso è risultato perfetto; gli ancoraggi , le scale di accesso ai piani di lavoro e le tavole fermapiede, rispecchiano quanto riportato nel libretto. Per la restante parte del fabbricato sono stati utilizzati ponti a sbalzo poiché ,come asserisce il coordinatore della sicurezza, la caratteristica dello scavo non ha consentito l'installazione del



Foto 3: Scala priva di parapetto dal lato prospiciente il vuoto

ponteggio metallico. Ed è proprio su questo lato del fabbricato che accertiamo la prima contravvenzione.

L'andatoia è realizzata in modo " primitiva", infatti oltre a non assicurare una idonea stabilità, è sprovvista, dai lati prospicienti il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. La stessa, se utilizzata per il trasporto di materiali deve avere una larghezza pari a 1,20 m; se utilizzata per il solo passaggio dei lavoratori la larghezza non deve essere inferiore a 0,60m (Foto 2).

Per accedere ai piani superiori si utilizza una scala in c.a., la stessa viene contestata poiché è priva di normale parapetto dal lato prospiciente il vuoto. Infatti, lungo le rampe e pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissate rigidamente a strutture resistenti al fine di evitare cadute dall'alto di cose o di persone (Foto 3). All'ultimo piano del fabbricato è stato posizionato l'argano a cavalletto per il sollevamento di materiale vario. L'argano a cavalletto, di recente acquisto, è privo dal lato per il passaggio del secchione, di un fermapiede, installato dalla parte interna del cavalletto, alto non meno di 30cm.. (Foto 4). Durante l'ispezione è stato accertato che alcuni cavi sono deteriorati ed alcuni di essi intralciano il passaggio dei lavoratori.

Si è preso atto inoltre che i lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a loro disposizione e che nel cantiere è presente una idonea cassetta di Pronto Soccorso.

I lavoratori hanno riferito di aver partecipato a corsi di formazione (come da documentazione fornita successivamente dal datore di lavoro); ciò si evince palesemente poiché dialogando con loro, hanno dimostrato una certa dimestichezza nell'affrontare problemi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ormai è consuetudine durante le ispezioni intrattenersi a parlare con i lavoratori al fine di capire se gli stessi vengono formati ed informati sui rischi relativi alle mansioni loro assegnate. In passato, ci è capitato che in una camiceria nessuna delle lavoratrici era stata capace di far funzionare un estintore portatile; dalla documentazione acquisita risultava che tutte avevano partecipato a corsi di formazione. Discutendo di questi problemi con il coordinatore della sicurezza ed il datore di lavoro, ci siamo avviati nel piccolo ufficio del cantiere per la stesura del verbale d'ispezione e l'acquisizione della documentazione richiesta.

Sospensione lavori

Nel verbale d'ispezione vengono riportate le disposizioni e le prescrizioni impartite fissando un tempo (3 giorni) tecnicamente necessario per l'adempimento a quanto contestato. Viene inoltre acquisita tutta la documentazione richiesta facendone menzione nel verbale d'ispezione che viene notificato al datore di lavoro, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza, trasmesso al committente. Poiché quanto accertato durante l'ispezione costituisce pericolo per i lavoratori addetti, ai sensi dell'art.20, comma 3, D.Lgs. 758/94 si sospendono i lavori fino a quando il cantiere non verrà messo in sicurezza ottemperando a quanto prescritto e disposto nel verbale d'ispezione.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha reso " spontanee dichiarazioni " con le quali ha precisato di non aver segnalato al committente l'inosservanza alle disposizioni degli articoli 8 (



Foto 4: Argano a cavalletto privo di tavola fermapiede con altezza non inferiore a 30 cm.

Misure generali di tutela) e 12 (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) del D.Lgs. 14 Agosto 96 n° 494 mod. dal D.Lgs. 19 Novembre 99 n° 528, né ha proposto la sospensione dei lavori.

Informativa di reato ai sensi del 347 c.p.p.

Dopo la notifica del verbale d'ispezione agli interessati, viene trasmessa, ai sensi del 437 del c.p.p, l'informativa di reato alla Procura della Repubblica, competente territorialmente, a carico dei responsabili delle contravvenzioni commesse. Nella fattispecie, le persone responsabili delle contravvenzioni accertate, ognuno per le proprie competenze sono:

Ettore Mercuri, (datore di lavoro, quale Amministratore unico della impresa operante in cantiere " Ettore di Praia srl ")

art.29, comma 4, D.P.R. 7 Gennaio 1956 n° 164 : poiché l'andatoia era priva, dai lati prospicienti i vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede; **arresto da 3 a 6 mesi** o ammenda da**€1.549 a €4.131**

art. 69 D.P.R. 7 Gennaio 1956 n°164 : poiché lungo la scala in c.a., non era stato installato fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetto normale con tavola fermapiede, al fine di evitare cadute dall'alto di persone o di cose; **arresto fino a 3 mesi** o ammenda da..... **€258 a €1.032**

art. 56 comma 2,D.P.R. 7 Gennaio 1956 n° 164: poiché il cavalletto dell'argano era sprovvisto dal lato per il passaggio del secchione, di tavola fermapiede alta non meno di 30 cm. **arresto da 2 a 4 mesi** o ammenda da**€516 a €2.582**

Fernando Cosenza, (nella qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

art. 5 ,lett. e , D.Lgs.14 Agosto 96 n° 494 mod. dal D.lgs. 19 Novembre 99 n° 528: per non aver segnalato al committente, previa contestazione scritta, le inosservanze disposizioni degli articoli 8 e 12 e di non aver proposto la sospensione dei lavori **arresto da 3 a 6 mesi** o ammenda da**€1.549 a €4.131**

Mariangela De Francesco (nella qualità di committente)

Art. 6, D.Lgs.14 Agosto 96 n° 494 mod. dal D.lgs. 19 Novembre 99 n° 528 : poiché la designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori , non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). **arresto da 3 a 6 mesi** o ammenda da**€1.549 a €4.131**

Le penalità sono stabilite dall'art. 77 del D.P.R. 164/56 mod. dall'art. 26 del D.Lgs. 758/94 e dall'art.21 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.

Fanno parte integrante dell'informativa di reato, il verbale d'ispezione, le foto, tutti i documenti acquisiti e le " dichiarazioni spontanee " rese dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori..

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della informativa di reato nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. fino a che il P.M. non riceve comunicazioni relative all'adempimento o all'inadempimento delle prescrizioni e al pagamento dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Verifica dell'adempimento

Il giorno successivo alla scadenza del termine fissato nella prescrizione (la verifica deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione) si ritorna in cantiere per accertare l'adempimento alle prescrizioni impartite. Accertata l'ottemperanza a quanto disposto e prescritto si procede alla stesura del verbale di verifica. Al termine, viene notificato al **committente**, al **datore di lavoro** (nella qualità di amministratore unico della impresa " Ettore di Praia ") e al **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, l'ammissione al pagamento in sede amministrativa della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Pertanto, entro 30 giorni dal momento della notifica, i contravventori dovranno pagare all'A.S.P.. di competenza , la somma come appresso specificata:

Mariangela De Francesco - Committente –

€4.131 = Totale ammenda : 4 = **€ 1.032** somma da pagare

Ettore Mercuri – Quale datore di lavoro dell'impresa operante in cantiere –

€4.131 + €1.032 + €2.582 = Totale ammenda €7.745 : 4 = **€1.936** somma da pagare

Fernando Cosenza - Coordinatore esecuzione dei lavori-

€4.131 = Totale ammenda : 4 = **€ 1.032** somma da pagare

Tutti gli atti relativi al sopralluogo di verifica , nonché la notificazione di pagamento in sede amministrativa, vengono trasmessi al P.M.

Estinzione del reato

Dopo 30 giorni dalla data di notificazione , i contravventori hanno provveduto ad esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al personale ispettivo che ne dà comunicazione al P.M.. Poiché i contravventori hanno adempiuto alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provveduto al pagamento previsto dall'art.21, comma 2 del D.Lgs. 758/94, il P.M. richiede l'archiviazione al G.I.P. poiché la contravvenzione è estinta.

“ Se l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'ispettore avviene in un tempo superiore a quello indicato nel verbale, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art.20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate dal P.M. ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale.”(Art.24, comma3, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n°758)